

Allegato **"B"** al n. 37.109/11.882 di repertorio

STATUTO

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

È costituita una fondazione denominata

"FONDAZIONE BOTTINI - ALBARELLO - CORTI - ENTE DEL TERZO SETTORE"

o più brevemente "FONDAZIONE B.A.C. ETS"

L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" dovranno essere indicati nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 - SEDE

La Fondazione ha sede in Milano, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, uffici, succursali in Italia e all'estero.

Articolo 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di interesse generale.

In particolare, nei limiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, la Fondazione svolgerà le seguenti attività (le lettere che contraddistinguono le attività che seguono sono quelle di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore):

lett. a) interventi e servizi sociali a favore di persone svantaggiate per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, ai sensi dell'art. 5, lettera a), del Decreto Legislativo n. 117/2017;

lett. l) formazione extrascolastica, finalizzata al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5, lettera l), del Decreto Legislativo n. 117/2017;

lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, lettera u), del Decreto Legislativo n. 117/2017;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, lettera i), del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Nello specifico, la Fondazione si propone di :

- aiutare persone svantaggiate, come minori, anziani, disabili, extracomunitari e portatori di malattie invalidanti, ad inserirsi nella vita sociale;
- favorire promozioni di iniziative occupazionali in collaborazione con cooperative sociali, di lavoro e di produzione;
- creare strutture e organizzare incontri a carattere culturale, formativo, ricreativo e di istruzione;
- gestire iniziative a favore di popolazioni, anche estere, residenti in comunità in particolari difficoltà socio-economiche.

Articolo 4 - ATTIVITÀ DIVERSE

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017, la Fondazione può esercitare, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo, attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto articolo 6, tenendo conto dell'insieme delle risorse anche volontarie e gratuite impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

La Fondazione potrà promuovere iniziative di qualsiasi genere direttamente connesse agli scopi di cui sopra, atte anche ad incrementare il fondo di gestione della Fondazione, nonché atte a favorire la promozione e la collaborazione di enti che operano negli stessi settori.

La Fondazione potrà perseguire il suo scopo in Italia e all'estero anche mediante la collaborazione, la sovvenzione e la partecipazione ad altri enti aventi scopo analogo in Italia o all'estero.

La sensibilizzazione dell'opinione pubblica, per il raggiungimento delle finalità della Fondazione, avverrà attraverso qualsiasi manifestazione e con ogni mezzo d'informazione.

La Fondazione potrà curare, gestire e promuovere attività editoriali e di pubblicazione direttamente connesse alla sua attività.

La Fondazione, nella gestione delle attività fisse, potrà richiedere finanziamenti, sotto forma di apertura di credito, mutuo ecc., stipulare atti di pegno a garanzia dei predetti affidamenti, operare senza limiti a valere su tali rapporti.

Articolo 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dagli immobili;
- dalle partecipazioni;
- dalle attività finanziarie.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto e nei limiti previsti dall'art. 7, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo n. 117/2017.

Articolo 6 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 117/2017; si considerano distribuzioni indirette di utili le fattispecie di cui al comma 3 del medesimo art. 8.

Articolo 7 - VOLONTARI

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Sono volontari coloro che per loro libera scelta svolgono la loro attività in

favore della Fondazione e dei suoi progetti, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto.

La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 8 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Tesoriere;
- Il Comitato esecutivo (qualora la nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).
- L'Organo di controllo;
- Il Revisore legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);

Articolo 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a undici, che resteranno in carica per tre esercizi, e cioè fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

La determinazione del numero dei membri del Consiglio Direttivo, la loro sostituzione in caso di revoca o dimissioni, la sostituzione del Presidente e del Vice Presidente, spetteranno al Consiglio Direttivo, che delibererà a maggioranza dei membri in carica; in tal caso i membri così nominati scadranno alla scadenza prevista per l'intero Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo non possono farsi rappresentare nelle riunioni del Consiglio e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Ai membri del Consiglio Direttivo si applica l'art. 2382 C.C.

Articolo 10 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a deliberare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, nell'osservanza dello Statuto e della normativa in materia; ad esso spetta l'amministrazione della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, inclusi i poteri di:

- * stipulare contratti di consulenza in materia di investimenti, anche a titolo oneroso;
- * chiedere finanziamenti, sotto forma di apertura di credito, mutuo ecc., stipulare atti di pegno a garanzia dei predetti affidamenti, operare senza limiti a valere su tali rapporti;
- * effettuare operazioni di investimento, disinvestimento, conversione a valere su prodotti finanziari e assicurativi di ogni tipo e genere e comunque denominati.

Esso ha l'obbligo di redigere e approvare, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio consuntivo e preventivo annuale.

Il Consiglio Direttivo periodicamente delibera sulle politiche di indirizzo operativo e predispone i programmi di lavoro e di intervento della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo:

- nomina e revoca i componenti degli organi della Fondazione di cui al

precedente articolo 8;

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- può delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o ad altro membro del Consiglio, ovvero nominare un Comitato Esecutivo, determinandone le competenze;
- vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza;
- stipula una specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile a protezione dei membri del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Comitato Esecutivo e dell'Organo di controllo, nonché degli eventuali Volontari di cui sopra all'art. 7.

Articolo 11 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti o dall'Organo di controllo. La convocazione è fatta dal Presidente con invito spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di controllo a mezzo di uno strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno tre giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, della data, dell'ora e del luogo della riunione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri in carica.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza della suddetta formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di controllo.

Tutte le deliberazioni sono prese validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo in carica, ad eccezione della delibera di estinzione della Fondazione con devoluzione del patrimonio, per la quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica.

In caso di parità, prevale il voto dato dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, siano comunicati entro un termine congruo le modalità tecniche di collegamento.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere trascritti

in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario della riunione.

Articolo 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente, ad ogni effetto, la Fondazione, verso i terzi e anche in giudizio.

Il Presidente firma tutti gli atti della Fondazione.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, fissa gli argomenti posti all'ordine del giorno, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo anche valendosi dell'aiuto del Vice Presidente.

Al Presidente spetta la ordinaria amministrazione della Fondazione, intendendosi per ordinaria amministrazione qualsiasi operazione di spesa di importo fino ad Euro 20.000,00 (ventimila).

Egli adotta inoltre, in caso di urgenza, ogni provvedimento che ritenga opportuno nell'interesse della Fondazione sottoponendolo poi all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dall'avvenuta adozione di detto provvedimento.

Gli interventi del Presidente in caso di urgenza non potranno comunque superare il limite di Euro 100.000,00 (centomila).

I limiti di spesa di cui sopra saranno da rivalutarsi ogni tre anni con delibera del Consiglio Direttivo in base agli indici ISTAT.

In caso di mancanza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume automaticamente tutti gli obblighi ed i diritti. Egli risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo, eventuale, è composto dal Presidente e da altri due Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo è disciplinato dalle medesime norme previste per il Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.

Articolo 14 - TESORIERE

Le competenze del Tesoriere sono la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo, l'effettuazione dei pagamenti per le spese regolarmente deliberate o approvate e la tenuta dei registri della contabilità per la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Art. 15 - ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo può essere collegiale, composto di tre membri effettivi uno dei quali in funzione di Presidente e due supplenti, ovvero monocratico.

Esso è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero della Giustizia.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi sino alla riunione del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della carica.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché

sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale, ove previsto, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Le riunioni dell'Organo di controllo, nel caso di organo collegiale, sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio Direttivo amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio Direttivo decida di affidare la revisione ad un Revisore legale o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Articolo 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno. Il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e il bilancio preventivo per quello successivo devono essere approvati dal Consiglio Direttivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso, ovvero entro 180 (centoottanta) giorni qualora ricorrano ragioni particolari ed eccezionali.

La Fondazione deve redigere e depositare il bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Al superamento delle soglie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da approvare ogni anno entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio sociale sarà redatto e pubblicato ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 17 - LIBRI SOCIALI

Oltre alle scritture prescritte dagli articoli 13, 14 e 17 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione tiene:

- il Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- il Libro dei verbali dell'Organo di controllo;
- il Libro dei verbali del Comitato Esecutivo (se nominato);
- il Libro giornale della contabilità;
- il Libro degli inventari;
- il Registro del volontariato, nel quale verranno iscritte le persone che dedicano alla Fondazione una parte della loro attività a carattere volontario.

Articolo 18 - GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dei compiti affidati e salva l'eventualità di compensi a favore dei componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo deliberati dal Consiglio Direttivo nei limiti di cui all'art. 8, comma 3, del Codice del

Terzo Settore.

Articolo 21 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

In ogni caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice del Terzo Settore, nel Codice Civile e alle altre disposizioni legislative vigenti.

F.to MARIACHIARA ROVIDA

F.to GUIDO PEREGALLI

Certifico io notaio che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto cartaceo nei miei atti, munito delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89.

Dal mio studio, data dell'apposizione della firma digitale